

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 11 ottobre 2019 - n. 14639
Adozione della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 - Forma simultanea in modalità sincrona - Approvazione Ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Tratta B2 - C: progetto operativo di bonifica delle aree influenzate dall'incidente ICMESA», nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le tratte svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C - D e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;
- 10 febbraio 2010, n. 11348 avente ad oggetto: «Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati»;
- 23 maggio 2012, n. 3509 avente ad oggetto: «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Atteso che in occasione dell'approvazione del progetto preliminare dell'Autostrada Pedemontana, il CIPE, in riferimento alla sovrapposizione del tracciato autostradale con l'area contaminata ex Icmesa, ha espresso alcune prescrizioni in merito alla necessità di approfondire gli impatti e le potenziali interferenze indotte dalle movimentazioni di terra previste durante la cantierizzazione della tratta B2, anche in relazione all'eventuale e conseguente tossicità per la salute dei residenti e dei lavoratori;

Dato atto che ai fini di ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha eseguito opportune indagini preliminari dei terreni interessati dal tracciato e ricadenti nelle aree influenzate dall'incidente Icmesa; i risultati di tali indagini, svolte anche in contraddittorio con ARPA Lombardia, hanno rilevato la presenza di diossina in corrispondenza di alcune aree sia a destinazione d'uso industriale e sia ad uso verde/residenziale;

Richiamata la mozione pubblicata con d.c.r. 17 settembre 2013, n. 123, con la quale il Consiglio regionale della Lombardia ha richiesto la «redazione di un piano di caratterizzazione imposto secondo i requisiti di legge (d.lgs. 152/2006) e, a valle di questo, la bonifica delle aree che risultano inquinate e il corretto smaltimento delle terre contaminate in siti idonei a riceverle»;

Dato atto che i tratti dell'Autostrada Pedemontana Lombarda che intersecano le aree che furono coinvolte dall'incidente Icmesa, interessano i territori comunali di Meda, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Desio e Barlassina;

Richiamati i provvedimenti emessi dalla Regione Lombardia in riferimento al procedimento tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui in oggetto:

- decreto del Dirigente di Struttura 8 ottobre 2015, n. 8202 di approvazione ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Piano della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente ICMESA, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006» e le successive integrazioni, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le Tratte Svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C e D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in essi previsti;
- decreto del Dirigente di Struttura 16 novembre 2017, n. 14300 di approvazione ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Elaborazione del Modello Concettuale del Sito - Identificazione

dei Livelli di Concentrazione Residua Accettabile - Analisi di Rischio», unitamente alla Proposta di ripermimetrazione del sito a conclusione della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente ICMESA, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le Tratte Svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C e D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., secondo le risultanze conclusive della Conferenza di Servizi del 28 febbraio 2017;

Rilevato che la caratterizzazione delle aree predette e l'analisi di rischio sono state eseguite, secondo il vigente quadro normativo (art. 242 del d.lgs. 152/2006), con lo scopo di identificare e delimitare adeguatamente tutte le condizioni di criticità del terreno ad oggi presenti e ricadenti nelle aree che ospiteranno le attività di costruzione dell'Autostrada Pedemontana al fine di progettare le opportune azioni di bonifica delle aree;

Vista la nota con prot. n. 7815/2019 del 5 luglio 2019, agli atti regionali con protocollo n.T1.2019.0022308 del 11 luglio 2017, con la quale la Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede in Via del Bosco Rinnovato 4/A ad Assago - MI, ha trasmesso, in conformità a quanto previsto dal d.lgs 152/2006 il documento «Tratta B2- C: Progetto Operativo di Bonifica (P.O.B.) delle Aree influenzate dall'incidente ICMESA»;

Preso atto di quanto indicato nel documento progettuale di cui sopra, in particolare dell'aggiornamento del Modello concettuale del Sito rispetto a quanto già approvato nel 2017, a seguito di modifiche del progetto stradale (Progetto definitivo delle tratte B2 e C del 2018) e a seguito delle risultanze delle indagini integrative realizzate nel febbraio 2019, in contraddittorio con ARPA, con lo scopo di verificare l'effettiva assenza di contaminazione al di sotto del manto stradale dell'attuale SS35, preesistente all'incidente del 1976, e dell'aggiornamento dell'Analisi di Rischio conseguente alle modifiche del Modello concettuale;

Preso atto altresì che il documento suddetto descrive le attività di bonifica previste per consentire il futuro risviluppo stradale, individua i presidi ambientali da attuare per la tutela della salute umana durante lo svolgimento delle opere di risanamento e definisce le modalità di gestione dei rifiuti prodotti e le procedure di collaudo delle aree oggetto di bonifica;

Dato atto che le aree oggetto del Progetto Operativo di Bonifica ricadono lungo la ex Strada Statale dei Giovi (ex SS35) nei Comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Desio, interessati dall'incidente ICMESA e sono ricomprese all'interno delle Tratte B2 e C;

Dato atto altresì che il P.O.B. di cui sopra suddivide la realizzazione degli interventi di bonifica in n. 8 Lotti funzionali (1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5 e 6) e definisce 36 aree sorgenti di potenziale contaminazione per il parametro Diossine e Furani (n. 23 nel Top soil e n. 13 nello strato intermedio), come evidenziato nella tabella seguente che riporta altresì il riferimento alla destinazione d'uso (Allegato 5, Titolo V, parte quarta d.lgs. 152/2006):

Lotto	ID Area Sorgente	Profondità contaminazione (TS/I)	Destinazione uso (Col. A/Col. B)
1	1	TS	Col. B
	2	TS	Col. B
	3	TS	Col. A
	4	TS	Col. A
	5	TS	Col. A
	23	I	Col. B
	24	I	Col. A
	42	TS	Col. A

Serie Ordinaria n. 42 - Giovedì 17 ottobre 2019

Lotto	ID Area Sorgente	Profondità contaminazione (TS/I)	Destinazione uso (Col. A/Col. B)
2	6	TS	Col. A
	7	TS	Col. B
	8	TS	Col. B
	9A	TS	Col. A
	9B	TS	Col. B
	12	TS	Col. A
	13	TS	Col. A
	15	TS	Col. A
	25	I	Col. A
	26A	I	Col. A
	26B	I	Col. B
	27A	I	Col. A
	27B	I	Col. B
	36	TS	Col. A
	39	I	Col. A
	40	I	Col. A
2A	14	TS	Col. A
	28	I	Col. A
3	10	TS	Col. B
	11	TS	Col. B
	19B	TS	Col. B
	20	TS	Col. A
	29A	I	Col. A
	29B	I	Col. B
	37	TS	Col. A
	38	TS	Col. A
	41	I	Col. A
	43	I	Col. A
3A	19A	TS	Col. A
	33	I	Col. A
4	34	I	Col. A
5	44	TS	Col. A
6	22	TS	Col. B

Preso atto delle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., relative alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Dato atto dello svolgimento della Conferenza di Servizi decisa in forma simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., indetta dalla Regione Lombardia, quale soggetto precedente, con comunicazione del 22 luglio 2019, con protocollo n.T1.2019.23528, con riunione della Conferenza di Servizi, svoltasi il giorno 17 settembre 2019 c/o gli Uffici della Giunta regionale;

Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere, in relazione alla quale è stato ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte, quali la Provincia di Monza Brianza, i Comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Desio e Barlassina, l'A.T.S. Brianza, il Parco Regionale del Bosco delle Querce, la Società Autostrada Pedemontana Lombarda e la Società Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a.;

Considerato altresì che l'Ente precedente provveda di adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

Rilevato che sono stati acquisiti in sede di Conferenza di Servizi, dai seguenti Soggetti coinvolti esclusivamente atti di assenso con osservazioni e prescrizioni:

- provincia di Monza Brianza Città Metropolitana di Milano - Settore Ambiente e Patrimonio - nota protocollo n. 37373/2019 del 16 settembre 2019, agli atti regionali con protocollo n.T1.2019.29524 del 17 settembre 2019 (allegato 2 al presente provvedimento);
- comuni di Cesano Maderno - Bovisio Masciago, Seveso,

Barlassina, Desio - nota del 17 settembre 2019, agli atti regionali con protocollo T1.2019.33807 del 4 ottobre 2019 (allegato 3 al presente provvedimento);

- A.T.S. Brianza - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - nota protocollo n. 71181/19 del 17 settembre 2019, agli atti regionali con protocollo n.T1.2019.30271 del 20 settembre 2019 (allegato 4 al presente provvedimento);
- comune di Meda esprime parere favorevole condizionato: condivide le osservazioni formulate dalla Provincia di Monza e Brianza e le valutazioni tecniche di ARPA Lombardia (in particolare per le aree oggetto di attività di indagine integrative delle aree A3, A5 e A24); considera positiva l'inclusione dello svincolo di Meda all'interno del progetto di riqualificazione stradale, così come richiesto dal Collegio di Vigilanza - non condivide la necessità espressa dalle altre Amministrazioni comunali, in merito la necessità di estendere a priori lo scavo fino a 0,50 m. dal p.c.;

Dato atto che ai fini istruttori l'ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza Brianza ha trasmesso con nota n. 2019.0146022 del 18 settembre 2019, agli atti regionali con protocollo T1.2019.30258 del 20 settembre 2019 le proprie valutazioni tecniche elaborate limitatamente agli aspetti ambientali di competenza (allegato 5 al presente provvedimento);

Dato atto dell'acquisizione dell'approvazione unanime, con osservazioni e prescrizioni delle Amministrazioni coinvolte, manifestata nella riunione della Conferenza di Servizi che recepisce, per quanto non modificato e/o integrato dalla determinazione di conclusione della stessa, le osservazioni degli Enti presenti in Conferenza di Servizi, per gli aspetti di rispettiva competenza ed in riferimento all'oggetto del collegio e ai contenuti del Progetto Operativo Bonifica di cui trattasi;

Dato atto a seguito dell'acquisizione delle richieste prescrittive delle Amministrazioni coinvolte che la Conferenza di Servizi decisoria ha ritenuto che:

- poiché il P.O.B. prevede che per quanto riguarda gli scavi del Top Soil, nel caso si evidenziassero situazioni di contaminazioni ulteriori rispetto alla quota prevista di 0,20 m. dal p.c., la Parte procederà all'approfondimento dello scavo fino al collaudo positivo dello scavo, la Conferenza di Servizi non ravvisa la necessità di estendere a priori lo scavo fino a 0,50 m. dal p.c., come richiesto dai Comuni di Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Desio e Barlassina;
- per quanto riguarda l'applicazione del d.m. 46/2019, lo stesso prevede che: «I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle relative disposizioni...» e che pertanto si conferma l'approccio metodologico già avviato e gli obiettivi indicati in progetto;

Ritenuto che tutte le osservazioni e prescrizioni impartite dalle Amministrazioni presenti in Conferenza di Servizi, per quanto non modificate e/o integrate dalla determinazione di conclusione della stessa ed evidenziate nei punti precedenti dovranno essere recepite dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda, attraverso la presentazione di un documento di aggiornamento del Progetto: «Tratta B2- C: Progetto Operativo di Bonifica (P.O.B.) delle Aree influenzate dall'incidente ICMESA» che sarà oggetto di valutazione da parte delle Amministrazioni interessate, circa la congruità delle prescrizioni impartite; le eventuali difformità a quanto prescritto e approvato potranno eventualmente essere oggetto di una nuova indizione di Conferenza di Servizi;

Vista la nota n. 10389/19 del 26 settembre 2019, agli atti regionali con protocollo n.T1.2019.31311 del 30 settembre 2019, con la quale la Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., trasmette la revisione del Quadro economico del progetto di cui trattasi, relativo ad ogni singolo lotto funzionale;

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

Considerato altresì che l'Ente precedente provveda ad adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferen-

za sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Tratta B2- C: Progetto Operativo di Bonifica (P.O.B.) delle Aree influenzate dall'incidente ICMESA» ovvero l'aggiornamento del Modello concettuale del Sito, dell'Analisi di Rischio conseguente alle modifiche del Modello concettuale, la ripermetrizzazione del sito, rispetto a quanto approvato con decreto regionale del Dirigente di Struttura n. 14300/2017 ed il Progetto Operativo di bonifica - Tratta B2- C, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delle aree influenzate dall'incidente ICMESA, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le Tratte Svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C e D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. i cui Lotti funzionali e aree sorgenti sono evidenziati nel documento progettuale «DSTGE000GE00RS 002» (Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento) e secondo le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 17 settembre 2019;

Ritenuto altresì di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Autostrade Pedemontana Lombarda s.p.a. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse; ogni integrazione/modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di nuova approvazione da parte dell'Ente procedente;

Ritenuto di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in:

- € 592.993,75 per gli interventi relativi al Lotto 1;
- € 1.124.454,50 per gli interventi relativi al Lotto 2;
- € 402.856,00 per gli interventi relativi al Lotto 2A;
- € 158.280,21 per gli interventi relativi al Lotto 3;
- € 338.410,52 per gli interventi relativi al Lotto 3A;
- € 304.908,80 per gli interventi relativi al Lotto 4;
- € 38.938,44 per gli interventi relativi al Lotto 5;
- € 54.165,54 per gli interventi relativi al Lotto 6;

pari al 30% dell'ammontare dei costi degli interventi integrativi di bonifica e di ripristino ambientale, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

Dato atto che la Società Autostrade Pedemontana Lombarda s.p.a. ha provveduto ad assolvere l'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 e s.m.i.;

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente decreto ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, deve concludersi nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento progettuale oggetto di approvazione, e che tale termine non è stato rispettato, per il protrarsi delle valutazioni in fase istruttoria dei presupposti e degli elementi di fatto e di diritto a base dell'atto provvedimentale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche/Struttura Bonifiche individuate dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990 come indetta e svolta in premessa, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle

amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

2. di approvare il documento: «Tratta B2- C: Progetto Operativo di Bonifica (P.O.B.) delle Aree influenzate dall'incidente ICMESA», ovvero l'aggiornamento del Modello concettuale del Sito, dell'Analisi di Rischio conseguente alle modifiche del Modello concettuale, la ripermetrizzazione del sito, rispetto a quanto approvato con decreto regionale del Dirigente di Struttura n. 14300/2017 ed il Progetto Operativo di bonifica - Tratta B2- C, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delle aree influenzate dall'incidente ICMESA, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le Tratte Svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C e D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., i cui Lotti funzionali e aree sorgenti sono evidenziati nel documento progettuale «DSTGE000GE00RS 002» (Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento), con le osservazioni e prescrizioni espresse nella Conferenza di Servizi decisoria del 17 settembre 2019 dalle Amministrazioni interessate di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 citati in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto e secondo le seguenti prescrizioni:

- poiché il P.O.B. prevede che per quanto riguarda gli scavi del Top Soil, nel caso si evidenziassero situazioni di contaminazioni ulteriori rispetto alla quota prevista di 0,20 m. dal p.c., la Parte procederà all'approfondimento dello scavo fino al collaudo positivo dello scavo, la Conferenza di Servizi non ravvisa la necessità di estendere a priori lo scavo fino a 0,50 m. dal p.c., come richiesto dai Comuni di Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Desio e Barlassina;
- per quanto riguarda l'applicazione del d.m. 46/2019, lo stesso prevede che: «I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle relative disposizioni.....» e che pertanto si conferma l'approccio metodologico già avviato e gli obiettivi indicati in progetto;

3. di dare atto che tutte le osservazioni e prescrizioni impartite dalle Amministrazioni presenti in Conferenza di Servizi, per quanto non modificate e/o integrate dalla determinazione di conclusione della stessa ed evidenziate nei punti precedenti dovranno essere recepite dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda, attraverso la presentazione di un documento di aggiornamento del Progetto: «Tratta B2- C: Progetto Operativo di Bonifica (P.O.B.) delle Aree influenzate dall'incidente ICMESA» che sarà oggetto di valutazione da parte delle Amministrazioni interessate circa la congruità delle prescrizioni impartite; le eventuali difformità a quanto prescritto e approvato potranno eventualmente essere oggetto di una nuova indizione di Conferenza di Servizi;

4. di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

5. di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in:

- € 592.993,75 per gli interventi relativi al Lotto 1;
- € 1.124.454,50 per gli interventi relativi al Lotto 2;
- € 402.856,00 per gli interventi relativi al Lotto 2A;
- € 158.280,21 per gli interventi relativi al Lotto 3;
- € 338.410,52 per gli interventi relativi al Lotto 3A;
- € 304.908,80 per gli interventi relativi al Lotto 4;
- € 38.938,44 per gli interventi relativi al Lotto 5;
- € 54.165,54 per gli interventi relativi al Lotto 6;

pari al 30% dell'ammontare dei costi degli interventi integrativi di bonifica e di ripristino ambientale, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

6. di dare atto altresì che la Società Autostrade Pedemontana Lombarda s.p.a. ha provveduto ad assolvere l'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 e s.m.i.;

7. di dare atto che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Autostrade Pedemontana Lombarda s.p.a. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente

Serie Ordinaria n. 42 - Giovedì 17 ottobre 2019

interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse; ogni integrazione/modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di nuova approvazione da parte dell'Ente procedente;

8. di comunicare il presente atto alla Società Autostrade Pedemontana Lombarda s.p.a. e di trasmetterne copia a tutti i soggetti coinvolti così come citati in premessa;

9. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5;

10. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

11. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Struttura Bonifiche della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

12. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Massimo Leoni